



Comune di Cerano

Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

- n. 04 del 29 luglio 2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale:

- n. 03 del 31 marzo 2015
- n. 09 del 12 aprile 2016
- n. 08 del 30 luglio 2020
- n. 17 del 29 giugno 2021
- n. 34 del 22 dicembre 2022
- n. 6 del 28 aprile 2026

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO.....	1
ART. 2 – ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	1
ART. 2 BIS – DEFINIZIONI.....	1
ART. 3 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ED ESCLUSIONI.....	4
ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO.....	4
ART. 5 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE.....	4
ART. 6 – ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO.....	5
ART. 7 – TRIBUTO PROVINCIALE.....	5
ART. 8 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DA COPRIRE.....	5
ART. 9 – TARIFFE.....	5
ART. 10 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.....	5
ART. 11 – SUPERFICIE CATASTALE BASE IMPONIBILE.....	6
ART. 12 – COMPUTO DELLE SUPERFICI.....	6
ART. 13 – LOCALI ED AREE TASSABILI E LORO PERTINENZE.....	7
ART. 14 – LOCALI ED AREE NON TASSABILI – ESENZIONI.....	7
ART. 15 – CONDIZIONI PER L'ESENZIONE.....	8
ART. 16 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO – RIDUZIONI.....	8
ART.17 – RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO DI UNA PARTE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	9
ART.17 BIS – AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE COVID-19 (ABROGATO)....	10
ART.17 TER– RIDUZIONI PER AVVIO A RECUPERO DEL TOTALE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	10
ART.17 QUATER – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA O IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA.....	10
ART.17 QUINQUES – MODALITA' DI CONFERIMENTO RIFIUTI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO.....	11
ART.17 SEXSIES –UTENZE NON DOMESTICHE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO PUBBLICO.....	12
ART. 18 – AGEVOLAZIONE UTENZE DOMESTICHE PER RAGGIUNTI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	12
ART. 19 – SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	12
ART. 20 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI.....	12
ART. 21 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI.....	14
ART. 22 – DICHIARAZIONE.....	14
ART. 23 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO.....	15
ART. 24 – IMPORTI MINIMI.....	16
ART. 25 – RISCOSSIONE.....	16
ART. 26 – RICHIESTE DI RETTIFICA, RIMBORSI, COMPENSAZIONI E RECLAMI.....	17
ART. 27 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	17
ART. 28 – SANZIONI.....	17
ART. 29 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	18
ART. 30 – CONTENZIOSO.....	18

ART. 31 – ABROGAZIONI.....	18
ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE	19
ART. 33 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	19
ART. 34 – TUTELA DEI DATI PERSONALI	19
ART. 35 – NORME DI RINVIO	19

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO

- 1 . Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 è istituita la tassa e sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
- 2 . Il gettito complessivo del tributo, ai sensi dell'art.1 comma 654 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

ART. 2 – ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1 . Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune di Cerano in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale.
- 2 . Il perimetro, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabilite dal Regolamento comunale per il servizio di raccolta integrata dei rifiuti adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 8 dell'11.04.2013.

ART. 2 BIS – DEFINIZIONI

- 1 . I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 2 . Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- 3 . Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 3 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ED ESCLUSIONI

1. Il tributo ha per oggetto il servizio relativo alla gestione – in tutte le sue varie fasi – dei rifiuti . Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
4. Ai sensi dell'art.1 commi 656 e 657 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
5. Il mancato o parziale utilizzo del servizio quando questo è disponibile da parte dell'utenza non comporta l'esclusione o la diminuzione del pagamento della tassa; **nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa.**

ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie; per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e, comunque, per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 5 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Ai sensi dell'art.1 comma 685 della L.147/2013, con riferimento alla modificazione dei dati dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare del tributo, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta

entro i termini di legge, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiare a conguaglio.

ART. 6 – ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art.1 commi 650, 651 e 652 della L.147 del 27.12.2013, la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un' autonoma obbligazione tributaria. Il Comune di Cerano nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con D.P.R 27.04.1999 n.158 i quali, non costituendo l'unico parametro di determinazione delle tariffe, possono essere derogati in sede di determinazione tariffaria. La tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica .

ART. 7 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Questo è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 8 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DA COPRIRE

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario redatto dall'affidatario della gestione dei rifiuti.

ART. 9 – TARIFFE

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine del 31 luglio come stabilito dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199 del 30/12/25 art. 1 comma 677).
2. La tariffa applicabile annualmente alla singola utenza è determinata tenendo conto della classificazione dei locali e delle aree tassabili di cui all'art. 20, della ripartizione dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale, redatto ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 158/1999.
3. In caso di mancata adozione delle tariffe entro il termine di cui al comma precedente, si intendono prorogate le tariffe da ultimo deliberate.

ART. 10 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadro di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La misura della **tassa giornaliera**, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 100% . In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'art. 20, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine qualitativa e quantitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Alla tassa giornaliera si applicano, se compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

- 5 . L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al Canone di Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
- 6 . In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- 7 . La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
 - a) le occupazioni occasionali effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
 - b) le occupazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - c) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore a due ore ;
 - d) le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non ricorrono a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - e) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - f) le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;
 - g) le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

ART. 11 – SUPERFICIE CATASTALE BASE IMPONIBILE

- 1 . La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

ART. 12 – COMPUTO DELLE SUPERFICI

- 1 . Fermo restando quanto previsto al precedente art. 11, la superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadro superiore.
- 2 . Ove, nell'ambito della medesima utenza, sussistano superfici produttive di rifiuti urbani (quali, a titolo esemplificativo, servizi, depositi o magazzini) che non siano funzionalmente collegati alle attività di rifiuti speciali, ossia superfici la cui attività non costituisca un segmento produttivo delle attività che producono rifiuti speciali, le utenze dovranno comunicare le superfici tassabili, evidenziandole su apposita planimetria quotata da inviare al Servizio Tributi.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto:

- a) delle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 MARZO dell'anno successivo a quello di riferimento.

In mancanza, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, ridotta della percentuale 70% (settanta%) relativamente a ciascuna delle categorie di utenza non domestica per le quali ricorre la suddetta fattispecie.

I presupposti per l'applicazione della riduzione di cui sopra devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione.

- b) Della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area deve vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

ART. 13 – LOCALI ED AREE TASSABILI E LORO PERTINENZE

1. Sono soggetti al tributo tutti i vani principali secondari o accessori, le relative pertinenze nonché le aree coperte comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi su almeno due lati o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o uso, insistenti interamente o prevalentemente sul territorio comunale.

Si intendono per vani principali quelli effettivamente adibiti ad abitazione o ad attività delle utenze non domestiche; per secondari o accessori anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vano scale, ecc.; per pertinenze i locali, anche se separati dal corpo principale dell'edificio, destinati a box, garage, autorimesse, cantine, solai ecc.

2. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 14, tutte le aree comunque utilizzate, nonché di caravan o similari adibiti a stabile residenza ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 14 – LOCALI ED AREE NON TASSABILI – ESENZIONI

1. In applicazione a quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione, stagionatura e invecchiamento, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a mt. 1,50 in cui non sia possibile la permanenza;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito veicolare interno o all'accesso alla pubblica via, aree di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione, aree in abbandono o di cui si possa dimostrare lo stato di permanente inutilizzo;
- b) aree scoperte pertinenti o accessorie a civili abitazioni (parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazzi e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) parti comuni del condominio (art. 1117 del codice civile), ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.
2. Sono altresì esclusi dalla tassa oltre i casi espressamente previsti dalla legge:
- a) i locali ed aree utilizzati per esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto ;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento in modo esclusivo o largamente prevalente;
- c) i locali o le aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione da Associazioni non aventi scopo di lucro;

ART. 15 – CONDIZIONI PER L'ESENZIONE

1. Le condizioni per l'esenzione di cui all'art. 14 devono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o a idonea documentazione. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
2. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 22 del presente regolamento e il tributo decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

ART. 16 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO – RIDUZIONI

1. La quota fissa e la quota variabile della tassa per le utenze domestiche sono ridotte, salvo accertamento da parte del Comune, nei seguenti casi:
- a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, in entrambe i casi le riduzioni sono così determinate:
- quota fissa per nuclei non residenti e per nuclei residenti: riduzione del 30%,
 - quota variabile per nuclei non residenti: riduzione del 30%,
 - quota variabile per nuclei residenti: già applicata sull'abitazione ad uso continuativo.

- Per utenze domestiche residenti e non residenti si intendono quelle definite al successivo art.21.
- Le riduzioni tariffarie sono applicate, a decorre dalla data della richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.
- Il contribuente è tenuto a comunicare entro 60 (sessanta) giorni il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo art. 28.

2. In caso di intervento dei privati che, previa autorizzazione da richiedersi con apposita istanza, partecipano alle attività di manutenzione, gestione cura del verde pubblico (aree a verde, aiuole o fioriere) è introdotta la riduzione della Tassa sui rifiuti complessivamente dovuta al netto del tributo provinciale.

Previa verifica del Servizio Tecnico per quanto attiene alla quantificazione del concorso dei privati alle attività di manutenzione, gestione e cura del verde pubblico, l'ammontare della riduzione è decurtato dall'importo complessivamente dovuto a titolo di Tassa sui Rifiuti nell'anno successivo, al netto del tributo provinciale.

L'ammontare della riduzione è applicata secondo la seguente tabella

Estensione area di verde pubblico	riduzione €/anno al Mq
Mq 1-100	1,00
Mq 101-200	0,80
Mq 201-400	0,60
Mq 401-800	0,40
Mq 801-1600	0,20
Mq 1601-3200	0,10
Oltre	0,05

La riduzione applicata non può superare l'importo annuo dovuto a titolo di Tassa Rifiuti.

3. Ai sensi dell'art.1 comma 660 della L. 147/2013, l'importo della riduzione sulla Tassa sui rifiuti applicata in caso di concorso dei privati alle attività di manutenzione, gestione e cura del verde pubblico non può superare il limite del 7% del costo complessivo del servizio e trova copertura nella fiscalità generale del Comune di Cerano. La Giunta Comunale individua le aree affidabili ai privati ed emana gli indirizzi per la gestione delle istanze e per le modalità di affidamento.

ART.17 – RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO DI UNA PARTE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Per tutte le utenze non domestiche di cui all'Allegato L-quinquies Parte IV, art. 183 comma 1 lett. b-ter del d.lg. n. 152/2006, come modificato dall'art. 6, comma 5 del d.lg. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i., che dimostrino di aver effettivamente e correttamente avviato al recupero o alla raccolta differenziata quantitativi di rifiuti urbani, come da allegato L-quater Parte IV al medesimo d.lg. n.152/2006, potrà essere applicata una riduzione della quota variabile del tributo in rapporto alla quantità di rifiuti avviati al riciclo in percentuale pari o superiore al 15% della produzione Kg/mq anno, riducendo il valore del Kd di categoria, come stabilito in fase di determinazione delle tariffe per l'anno di riferimento, nella seguente misura percentuale:

0% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è inferiore al 15%

20% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è compreso tra il 16% ed il 30%

30% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è compreso tra il 31% ed il 60%

40% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è oltre il 61%

Il tributo è ridotto relativamente alla quota variabile, rimane invariato il versamento della TARI relativa alla parte fissa.

- 3 . Si intendono avviati al riciclo i rifiuti conferiti a raccoglitori autorizzati, dei quali venga dimostrato l'avvio corretto ed effettivo al riciclo.
- 4 . Relativamente ai rifiuti in materiale plastico (imballaggi e non) ed in materiale cellulosico (carta, cartone, poliaccoppiati), l'utenza non domestica che usufruisce dell'agevolazione di cui al presente articolo è tenuta all'avvio a recupero/riciclo attraverso operatori diversi dal servizio pubblico dell'intera frazione plastica e/o cellulosica, indipendentemente dal codice EER del rifiuto; è pertanto tenuta alla restituzione di eventuali attrezzature pubbliche in uso opportunamente lavate e prive di rifiuti (diversamente saranno addebitati i costi per il ripristino della funzionalità delle stesse) ed al rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 17 QUINQUES in merito alle modalità di conferimento di tali frazioni.
- 5 . Al fine di beneficiare della riduzione gli operatori economici devono presentare al Servizio Tributi, entro il 31 MARZO di ogni anno, termine da considerare perentorio, apposita dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R 445/2000 e successive modificazioni) attestante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno, direttamente o a mezzo di soggetto autorizzato. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario.
- 6 . La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART.17 BIS – AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE COVID-19

ABROGATO con Delibera Consiglio Comunale n.6 del 28/04/26

ART.17 TER– RIDUZIONI PER AVVIO A RECUPERO DEL TOTALE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1 . Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2 . Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3 . Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART.17 QUATER – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA O IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

- 1 . Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17 TER comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all' Ufficio Tributi, entro il 30 GIUGNO di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° GENNAIO dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione è presentata entro il 31 MAGGIO, con effetti a decorrere dal 1°GENNAIO 2022.

- 2 . Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso entro il 10 gennaio dell'anno in cui sarà sospeso il servizio quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
- 3 . Le attrezzature restituite dovranno essere prive di qualsiasi residuo di rifiuto ed opportunamente lavate; diversamente saranno addebitati i costi per il ripristino della funzionalità delle stesse.
- 4 . La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 5 . Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
- 6 . Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
- 7 . L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare al Comune tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
- 8 . Entro il 31 MARZO di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 9 . Qualora non si verificasse la condizione di cui al comma precedente, l'utenza non domestica dovrà fornire idonea giustificazione al minor quantitativo di rifiuti avviato a recupero.
- 10 . Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 11 . La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART.17 QUINQUES – MODALITA' DI CONFERIMENTO RIFIUTI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

- 1 . I contenitori e le attrezzature utilizzati per il conferimento ad operatori privati (sia per le utenze non domestiche che non usufruiscono del servizio pubblico, sia per quelle che richiedono

l'agevolazione di cui all'art. 17) dovranno essere immediatamente distinguibili da quelli abitualmente utilizzati per il servizio pubblico di raccolta, per caratteristiche cromatiche e marchiatura.

2. E' fatto assoluto divieto alle utenze che si avvalgono delle agevolazioni di cui agli articoli precedenti di esporre nei giorni di raccolta previsti dal servizio pubblico contenitori e/o attrezzature che possano essere confuse con quelle utilizzate per il rifiuto urbano ed erroneamente raccolte o svuotate dagli operatori.

ART.17 SEXSIES –UTENZE NON DOMESTICHE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Qualora, a seguito di quanto previsto dal D. Lgs. 116/2020, si riscontrassero conferimenti al servizio pubblico da parte di utenze non domestiche che, per caratteristiche quantitative o qualitative, possano compromettere l'equilibrio finanziario del Comune o l'efficiente organizzazione del servizio, il Comune e il Gestore si riservano la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio sino all'individuazione di soluzioni alternative concordate con l'utenza non domestica.
2. Al verificarsi di quanto al comma precedente, dovrà essere individuata una soluzione organizzativa concordata tra Comune, Gestore e utenza, la quale preveda possibili adeguamenti, incrementi o personalizzazioni del servizio i cui costi saranno posti a carico dell'utenza interessata.

ART. 18 – AGEVOLAZIONE UTENZE DOMESTICHE PER RAGGIUNTI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l'agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi dell'art.1 comma 658 della L. 147/2013.
2. La riduzione è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile a tali utenze di un importo pari al 20% dei ricavi derivanti dai materiali raccolti in maniera differenziata o dall'eventuale recupero energetico qualora fosse raggiunto nell'anno precedente l'obiettivo di raccolta differenziata non inferiore al 75%.
3. L'obiettivo di raccolta differenziata potrà essere annualmente ridefinito con apposita deliberazione.

ART. 19 – SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008; il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 20 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

1. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in sei categorie:
 - a) utenze domestiche con nucleo familiare di un componente;
 - b) utenze domestiche con nucleo familiare di due componenti;
 - c) utenze domestiche con nucleo familiare di tre componenti;
 - d) utenze domestiche con nucleo familiare di quattro componenti;
 - e) utenze domestiche con nucleo familiare di cinque componenti;
 - f) utenze domestiche con nucleo familiare di sei o più componenti.
2. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze non domestiche sono suddivisi in 30 categorie:

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- Cinematografi e teatri
- Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- Stabilimenti balneari
- Esposizioni, autosaloni
- Alberghi con ristorante
- Alberghi senza ristorante
- Case di cura e riposo
- Ospedali
- Uffici, agenzie
- Banche ed istituti di credito, studi professionali
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- Banchi di mercato di beni durevoli
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- Attività industriali con capannoni di produzione
- Attività artigianali di produzione beni specifici
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- Mense, birrerie, amburgherie
- Bar, caffè, pasticceria
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- Plurilicenze alimentari e/o miste
- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- Ipermercati di generi misti
- Banchi di mercato generi alimentari
- Discoteche, nightclub club, sale giochi, sale da ballo

3 . Per quel che concerne le utenze domestiche, l'attribuzione della categoria di appartenenza avviene d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche alla data del 01 gennaio precedente all'emissione dell'avviso ed in base a quanto disposto dal successivo art. 21.

4 . La categoria per le utenze non domestiche viene applicata in funzione dell'attività prevalente tenuto anche conto della classificazione delle attività economiche ATECO. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa a produrre rifiuti.

ART. 21 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

- 1 . Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione del numero di occupanti, in:
 - domestiche residenti
 - domestiche non residenti

Le utenze domestiche residenti sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la residenza sul territorio comunale, come risulta dall'anagrafe dell'Ente, alla data del 01 gennaio precedente all'emissione del ruolo dell'anno di riferimento, o per le nuove utenze, alla data di apertura.

Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare intervenute nel periodo compreso tra il 02 gennaio ed il 31 dicembre, avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Per quanto concerne i box, le rimesse, ecc. in uso del contribuente situati in luogo diverso rispetto all'abitazione, al fine del conteggio della tassa, si considera il numero di occupanti risultante dall'anagrafe per il nucleo familiare.

- 2 . Le utenze domestiche non residenti sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale; per queste è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti forfettariamente determinato in due unità salvo specifica denuncia di un numero maggiore da parte del contribuente.

Nel caso in cui la metratura tassata in capo ad un contribuente comprenda anche quella riferita ai locali, siti allo stesso indirizzo e numero civico, occupati da altri nuclei familiari, al fine del conteggio della tassa, si attribuiscono i componenti derivanti dalla somma di tutti nuclei familiari ivi residenti.

ART. 22 – DICHIARAZIONE

- 1 . Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 2 . Ai sensi dell'art.1 commi 684 e 685 della L. 147 del 27.12.2013 entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo deve essere presentata la relativa dichiarazione.
- 3 . Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo o una diversa intestazione dell'utenza. In tal caso la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
- 4 . Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
- 5 . La presentazione della dichiarazione può avvenire a mezzo posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica o PEC, compilando l'apposito modulo reperibile presso lo sportello fisico dell'Ufficio Tributi e sul Portale del contribuente raggiungibile dalla home page del sito internet istituzionale del Comune di Cerano.
- 6 . La dichiarazione originaria o di variazione, deve contenere:
 - se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;

- se trattasi di Ente, Istituto, Associazione , la denominazione ed il relativo scopo sociale od istituzionale, l'indicazione della sede legale, del codice fiscale e/o della partita IVA, delle generalità complete del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- l'indicazione della superficie dei locali, delle eventuali pertinenze, delle aree e la loro destinazione d'uso nonché, per le utenze domestiche, in caso si tratti di locali in locazione deve essere specificato il nominativo del proprietario;
- il codice ATECO in caso si tratti di utenza non domestica;
- l'ubicazione dei locali e delle aree;
- la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
- gli identificativi catastali relativi a tutte le unità;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

7 . Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo di dichiarazione TARI riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.

Le suddette informazioni possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea

8 . Entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente l'ufficio preposto risponde alle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio

La risposta alle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio è formulata indicando:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione, variazione o cessazione del servizio

ART. 23 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1 . Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 22, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile del tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
- e) Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

2. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997.

In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 24 – IMPORTI MINIMI

- 1. Ai sensi dell'art. 25 L. 289/2002, la tassa ordinaria non è dovuta se l'importo minimo della stessa, comprensivo dell'addizionale provinciale, è inferiore ad € 12,00 (dodici). Tale limite non si applica alla tassa giornaliera di smaltimento disciplinata dal precedente art. 10.

ART. 25 – RISCOSSIONE

- 1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

Si demanda a specifica deliberazione di Consiglio Comunale con la quale verranno stabilite il numero di rate e le relative loro scadenze e la data di pagamento in una soluzione.

Gli avvisi di pagamento sono recapitati almeno 20 giorni solari antecedenti la prima scadenza di pagamento.

Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 (Modello F24).

- 2. Al contribuente che non versi alle scadenze stabilite da apposita deliberazione di Consiglio Comunale, di cui al comma precedente, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per

omesso pagamento di cui al successivo articolo 28, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

3. Per il riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 si applicano le disposizioni di cui all'art.38 bis del D.L 124 del 26.10.2019 convertito nella Legge n.157 del 26.10.2019.

ART. 26 – RICHIESTE DI RETTIFICA, RIMBORSI, COMPENSAZIONI E RECLAMI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo, opportunamente provati e documentati, il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 120 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rettifica dell'importo del pagamento TARI.

2. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'art. 28.

3. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente procedendo con:

- Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- Rimessa diretta, se l'importo da accreditare risulta superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.

4. L'Ente mette a disposizione un modulo per il reclamo, per la richiesta di informazioni e rettifica dell'importo del pagamento TARI, reperibile presso lo sportello fisico dell'Ufficio Tributi e sul Portale del contribuente raggiungibile dalla home page del sito internet istituzionale del Comune di Cerano.

Al contribuente è fornita risposta motivata alle richieste di informazioni e reclami entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento

Al contribuente è fornita risposta motivata alle richieste di rettifica dell'importo del pagamento TARI entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

ART. 27 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Funzionario responsabile per la gestione della Tassa sui rifiuti è il Responsabile del servizio finanziario.

ART. 28 – SANZIONI

1. Ai sensi del D.L. 201/2011, art. 14 commi da 39 a 43, in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, così come modificato dall'art.2 D.lgs n. 87 del 14/06/2024 :

- a) Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di congruaggio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulta una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

- b) Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
- c) Se il versamento è tardivamente eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione amministrativa pari al 0,0833 (zerovirgolazeroottotretatre)% per ogni giorno di ritardo (previsione introdotta dall'art. 23, comma 31, D.L. 98/2011 così come modificato dall'art.2 D.lgs n. 87 del 14/06/2024)
- d) in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 (cento)% al 200 (duecento)% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)
- e) in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 (cinquanta)% al 100 (cento)% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)
- f) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 (cento/00) a € 500,00 (cinquecento)

le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

- 2. In caso di rilevati conferimenti al servizio pubblico da parte di utenze non domestiche che hanno richiesto ed ottenuto le agevolazioni di cui agli articoli precedenti, in merito alla rinuncia totale al servizio (Art. 17-TER) o al parziale avvio a recupero (Art. 17), sarà erogata una sanzione a carico del conferente pari ad € 3.000,00 per ciascun passaggio di raccolta in cui tali conferimenti siano stati riscontrati
- 3. In caso l'utenza non domestica utilizzi ed esponga per i conferimenti al di fuori del servizio pubblico contenitori o attrezzature che non rispettano quanto al precedente art. 17- QUINTES relativamente alle caratteristiche degli stessi, sarà erogata una sanzione pari ad € 1.500,00 per ogni svuotamento o raccolta erroneamente indotti
- 4. In caso di conferimento continuativo al servizio pubblico di rifiuti oggetto di dichiarazione di conferimento al di fuori del servizio medesimo, e ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, si provvederà al recupero del tributo non versato applicando l'ulteriore sanzione dal 100 al 200 per cento dello stesso o, se inferiore, la sanzione minima pari a 500 Euro.

ART. 29 – RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 30 – CONTENZIOSO

- 1. Avverso l'avviso di pagamento e accertamento del tributo, l'avviso di mora nonché avverso gli atti indicati all'art. 20 del D.Lgs. 546/1992 può essere proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale secondo le modalità previste dall'art. 20 e seguenti del citato D.Lgs. 546/1992 ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

ART. 31 – ABROGAZIONI

- 1. Dal 01.01.2014 è soppressa la TARES di cui all'articolo 14 del Decreto legge 201/2011.

Dalla stessa data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione del tributo sui rifiuti.

ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE

- 1 . Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2026.

ART. 33 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- 1 . Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22, L. 241/1990, come sostituito dall'art. 15, comma 1 L. 15/2005 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 34 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

- 1 . Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

ART. 35 – NORME DI RINVIO

- 1 . Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.